



**COMUNE DI QUARTUCCIU
(PROVINCIA DI CAGLIARI)**

Allegato 1

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
DE MINIMIS ALLE IMPRESE**

ANNUALITA' 2013-2016

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 73 del 12.12.2013 (come rettificata con
deliberazione consiliare n. 5 del 04.02.2014)
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 51 DEL 15.10.2014**

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), disciplina la concessione di contributi, finalizzati a promuovere lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nel Comune, a favore delle imprese costituite in forma singola o associata secondo le tipologie previste dall'ordinamento giuridico vigente, che aprano una sede operativa nel territorio comunale, in data successiva al 21/09/2012, nonché delle imprese già esistenti a tale data che risultassero beneficiarie dei finanziamenti a valere sul Fondo PISL-POIC FSE.

Articolo 2 – Commisurazione del contributo

Il contributo è commisurato ai tributi dovuti e regolarmente pagati al comune in relazione agli immobili, o alle porzioni degli stessi, direttamente utilizzati dall'impresa beneficiaria per lo svolgimento dell'attività. Si intende per porzione di immobile utile ai fini del presente articolo, quella dichiarata come sede dell'attività al Suap e all'Ufficio Tributi.

I tributi comunali posti a base del calcolo del contributo sono l'Imposta municipale unica (IMU) per la quota riferibile al comune e/o la Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, inclusa l'addizionale di spettanza del Comune, effettivamente dovuti e regolarmente pagati. Il contributo è ammesso anche relativamente a somme pagate a valere su tributi che dovessero in futuro sostituire quelli sopra elencati.

Il beneficiario del contributo coincide col soggetto passivo del/dei tributi di riferimento.

La quantificazione complessiva dei contributi di cui al presente regolamento è determinata in misura pari alla disponibilità finanziaria che, anno per anno e subordinatamente alle esigenze di rispetto dei vincoli interni ed esterni del bilancio, sarà iscritta come autorizzazione di spesa in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo a quello in cui sono sorti i debiti tributari di riferimento.

Il limite del contributo, per singolo beneficiario è pari a 2.000,00 euro (duemila/00 euro); fermo restando tale limite, qualora la somma dei contributi, anno per anno riconoscibili, superi la disponibilità finanziaria totale iscritta in bilancio, ogni singolo contributo sarà rideterminato, proporzionalmente alla somma richiesta e ritenuta ammissibile sulla base del presente regolamento, sino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio.

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità al contributo

Possono presentare domanda di concessione del contributo le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in attività e regolarmente iscritte al Registro delle imprese o all'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio;
- avere la sede operativa nel medesimo immobile per il quale sono pagati i tributi su cui è commisurato il contributo;
- utilizzare direttamente l'immobile o la porzione di immobile per lo svolgimento dell'attività d'impresa, purché regolarmente dichiarata tale al Suap e all'Ufficio Tributi;
- essere in attività al 31 dicembre dell'annualità d'imposta per la quale è chiesto il contributo;
- essere in regola con tutti gli obblighi tributari nei confronti del Comune;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

- non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo annuale (o di frazione d'anno nel caso del 1° anno d'inizio dell'attività) per cui viene richiesto il contributo.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Quartucciu e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere o, comunque, non risultino in regola con tutti gli obblighi tributari nei confronti dello stesso;
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 – Procedure

Il contributo è richiesto per singole annualità d'imposta; le annualità per cui lo stesso può essere richiesto sono quelle comprese nel quadriennio 2013-2016.

I soggetti che intendono usufruire del contributo devono presentare al Comune di Quartucciu - Settore attività produttive, entro il termine perentorio del 30 Novembre di ogni anno, apposita istanza di erogazione del beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali di cui all'articolo 2 riferiti al periodo d'imposta dell'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Il Settore attività produttive, entro il 15 gennaio comunica l'elenco delle richieste e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti al Settore risorse finanziarie che verifica l'effettivo pagamento delle imposte dovute e la sussistenza degli ulteriori requisiti collegati agli obblighi di ordine tributario del beneficiario nei confronti del comune; l'esito di tale verifica è comunicato entro il 15 febbraio al Settore attività produttive che, su tale base e previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nonché agli ulteriori requisiti di ordine non tributario richiesti per la concessione del contributo, procede alla quantificazione delle singole spettanze, secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente regolamento, in relazione allo stanziamento presente in bilancio e fino all'esaurimento dello stesso, procede infine alla liquidazione.

Articolo 5 - Ulteriori condizioni

I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del de minimis di cui ai regolamenti dell'Unione europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 6 - Revoche

Il Comune procede alla revoca del contributo, autonomamente, qualora, a seguito di verifica, dovesse risultare l'insussistenza di un requisito oggettivo e soggettivo di cui all'art. 3, per l'ammissione alle agevolazioni.